



Delibera n. **72**

COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **13:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FRANZIN LUCIANO	SINDACO	A
HEISSL VALTER	VICE SINDACO	P
DE FAVERI MARZIA	ASSESSORE	P
GABBANA FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa **VIVIANI ANTONELLA**.

Assume la presidenza il Sig. **HEISSL VALTER** in qualità di **VICE SINDACO** e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Delibera di G.C. n. 72 del 24-09-2020

In relazione al D.L. 6/2020 concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle disposizioni attuative, i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza.

Il Segretario Comunale accerta la presenza dei componenti in collegamento che vengono indicati nel frontespizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 96 del 21.11.2019 di approvazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022;
- n. 13 del 24.02.2020 di attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e riorganizzazione degli uffici e servizi macrostruttura del Comune;

Preso atto che:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale del fabbisogno di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.

Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che con il Decreto 08.05.2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, in base al quale:

- il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:
 - quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;
 - qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
- viene superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso ora come un valore finanziario di spesa potenziale massima, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/06, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che prevede che *“a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, per cui gli enti con popolazione superiore ai mille abitanti, già sottoposti al patto di stabilità interno, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel triennio 2011-2013;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui al sopra citato art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 616.675,80 (componenti di spesa del personale soggetti al limite);

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la dotazione organica dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato, quindi, atto che, in base all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'Ente definire il limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'Amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 33,

comma 2, secondo il quale con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con decorrenza dalla data individuata dal predetto decreto, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il D.P.C.M. 17 marzo 2020, con il quale vengono stabilite le misure per la definizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Vista la circolare 8 giugno 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, che ha fornito indicazioni pratiche e chiarimenti interpretativi per l'applicazione del suddetto D.P.C.M.;

Rilevato che, secondo i conteggi eseguiti, il valore della capacità assunzionale dell'Ente ammonta ad € 94.404,26 (pari al limite del 27,2% stabilito dalla tabella 1 dell'art. 4 del citato D.P.C.M., per i Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti, calcolato sulle entrate come definite dal medesimo D.P.C.M.);

Visti i limiti di spesa per lavoro flessibile stabiliti dall'art. 9 del D.L. 78/2010, in relazione alla spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che il Comune di Cessalto non ha avuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009;

Visto l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per personale a tempo determinato, il limite di spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

Dato atto che il Comune di Cessalto non ha avuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009;

Considerato che la Sezione della Autonomie della corte dei conti con deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

Ritenuto in ottemperanza ai principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile suddetta, di confermare il tetto di spesa per il lavoro flessibile in euro 30.000,00 annui fissato con deliberazione giunta n. 47 del 05.07.2018, esclusivamente per far fronte a servizi essenziali, in considerazione di quanto segue:

- la spesa del personale ha subito una contrazione negli ultimi anni rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 di € 616.675,80, come desumibile dai dati contabili riportati nei conti consuntivi;
- l'Ente ha un rapporto dipendenti/popolazione notevolmente inferiore a quello stabilito con D.M. 10 aprile 2017;
- l'utilizzo di forme di impiego flessibile si rende indispensabile per dare continuità ai servizi, nei casi in cui di verifichino assenze di media lunga durata di dipendenti in servizio;

Considerato che nell'anno in corso si è verificata n. 1 cessazione di dipendente a tempo indeterminato di cat. B1, part time al 50%, ascritto all'area Tecnica;
Rilevato che agli inizi dell'anno 2021 è prevista l'assenza di una dipendente per congedo di maternità presso l'area Finanziaria e che agli inizi del successivo anno 2022 è previsto il collocamento a riposo di un dipendente dell'area Amministrativa;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 23.09.2020, prot. 8848;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e s.m. e i.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di prendere atto che l'articolazione interna del personale negli uffici è attualmente così composta:

- CAT D contabile: n. 1 (con incarico di posizione organizzativa)
- CAT D tecnici: n. 2 (di cui n. 1 con incarico di posizione organizzativa)
- CAT D assistente sociale: n. 1
- CAT C amministrativi: n. 5 (di cui n. 1 part time 75%)
- CAT C operatori di Polizia Locale: n. 2
- CAT. B amministrativi: n. 1
- CAT. B esecutore addetto pulizie n. 1 (part time 50%)
- CAT B operai n. 1
- CAT B operatore addetto assistenza servizi sociali : n. 1 (part time a 29 ore)

2) di prendere atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 s.m.i., è pari alla media del triennio è di € 616.675,80;
- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i., non emergono situazioni di personale in soprannumero o eccedenza;

3) di approvare il programma per il triennio 2021-2023, come segue:

- 2021: assunzione a tempo determinato per il periodo di un anno di un Istruttore amministrativo cat. C1, part time al 50%, per sostituzione di una dipendente che sarà assente per congedo di maternità. L'utilizzo di tale unità di personale per esigenze straordinarie e temporanee è ritenuto necessario per assicurare l'operatività dell'ufficio ragioneria/tributi; la relativa spesa (stimata in € 15.493,66 per un anno) rientra nel limite fissato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 05.07.2018 citata in premessa;
- 2022: assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo cat. C1 per sostituzione dipendente di cat. B6 che cesserà per collocamento a riposo;

- 4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (€ 616.675,80) e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, come dai seguenti dati:

	2021	2022	2023
Retribuzioni e oneri riiflessi	554.550,00	554.550,00	555.800,00
I.R.A.P.	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Altre spese per il personale	37.340,00	37.340,00	37.340,00
Spese personale al lordo componenti escluse	629.190,00	629.190,00	635.690,00
Rinnovi contrattuali	85.273,06	85.273,06	85.273,06
Spese personale ai fini c.557 L.296/2006	543.916,94	543.916,94	550.416,94

- 5) di dare atto che il piano dei fabbisogni di personale rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- 6) di pubblicare il presente Piano Triennale dei Fabbisogni in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017;
- 8) di autorizzare il competente responsabile del servizio personale ad adottare gli atti conseguenti;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U.

La presente deliberazione, con successiva votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere regolarità tecnica	Il Resp. di Servizio HEISSL VALTER	Favorevole	24-09-2020
Parere regolarità contabile	Il Resp. di Servizio D.SSA MARCATO MARTA	Favorevole	24-09-2020

La deliberazione suestesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato per letto ed approvato e viene sottoscritta prima della pubblicazione all'Albo Pretorio, come di seguito indicato.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIVIANI ANTONELLA
firmato digitalmente

Il Presidente
HEISSL VALTER
firmato digitalmente

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 267/2000;

Cessalto, li 01-10-2020

Il Collaboratore professionale
FAVERO GIANCARLO
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA nei termini di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Cessalto, li 01-10-2020

Il Collaboratore professionale
FAVERO GIANCARLO
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.